

## DELIBERA N. 5/26/CSP

### PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMI 2 E 4, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I. (PROC. N. 2370/DDA/LS - DDA/14747 - <https://guruflix.io>)

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 gennaio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali o Regolamento DSA) e, in particolare, gli articoli 4, 8 e 9;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” (di seguito, “*Legge antipirateria*”);

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS del 30 luglio 2025 (di seguito, *Regolamento*);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14747 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0001656 del 25 novembre 2025 ed integrata con prot. n. DDA/0001663 del 26 novembre 2025, è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di titolare del diritto d’autore, la presenza, sul sito *internet* <https://guruflix.io>, alle seguenti pagine:

TITOLO	ANNO	LINK
Content Domination Formula	2023	<a href="https://guruflix.io/it/courses/889b3ff0-af8-470e-bc45-e4da468b62c5">https://guruflix.io/it/courses/889b3ff0-af8-470e-bc45-e4da468b62c5</a>
ROIBOOK NRG	2021	<a href="https://guruflix.io/it/courses/4da20bfd-66d5-4292-a3be-621ac01a6934">https://guruflix.io/it/courses/4da20bfd-66d5-4292-a3be-621ac01a6934</a>
Profitto Passivo	2023	<a href="https://guruflix.io/it/courses/aa25918a-2354-4b4d-b173-05b8fd2d8a9f">https://guruflix.io/it/courses/aa25918a-2354-4b4d-b173-05b8fd2d8a9f</a>
Roibook 0	2022	<a href="https://guruflix.io/it/courses/8c2e6a60-6d90-4974-9515-953ab96958c8">https://guruflix.io/it/courses/8c2e6a60-6d90-4974-9515-953ab96958c8</a>
Online Marketing per Imprenditori	2022	<a href="https://guruflix.io/it/courses/042a4bb2-01e1-4100-abd7-2a9c87b68766">https://guruflix.io/it/courses/042a4bb2-01e1-4100-abd7-2a9c87b68766</a>
Digibook	2024	<a href="https://guruflix.io/it/courses/1b86c90c-e189-42df-8aa3-5e3041cf666f">https://guruflix.io/it/courses/1b86c90c-e189-42df-8aa3-5e3041cf666f</a>
Accademia del Media Buying	2024	<a href="https://guruflix.io/it/courses/1c090a85-61d0-43a1-8133-38a2f71f1a98">https://guruflix.io/it/courses/1c090a85-61d0-43a1-8133-38a2f71f1a98</a>

Short Creator Elite	2023	<a href="https://guruflix.io/it/courses/67670ab0-226b-486e-9752-7c8f6c9b5a48">https://guruflix.io/it/courses/67670ab0-226b-486e-9752-7c8f6c9b5a48</a>
Mini Corsi per Altospendenti	2024	<a href="https://guruflix.io/it/courses/7adb43c5-a0bf-4c31-83f0-c73d9950d9ef">https://guruflix.io/it/courses/7adb43c5-a0bf-4c31-83f0-c73d9950d9ef</a>
Roobook Estero	2022	<a href="https://guruflix.io/it/courses/88bfbd8-4f19-4a68-8d03-9af96a0fc04f">https://guruflix.io/it/courses/88bfbd8-4f19-4a68-8d03-9af96a0fc04f</a>
TikTok da Lucro	2024	<a href="https://guruflix.io/it/courses/8e78e062-672b-4036-b01a-660c54eaeb68">https://guruflix.io/it/courses/8e78e062-672b-4036-b01a-660c54eaeb68</a>

di 11 opere di carattere editoriale diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alle pagine *internet* sopraindicate, sono effettivamente presenti riproduzioni delle opere editoriali oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;

3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo email [info@guruflix.org](mailto:info@guruflix.org), risulta registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@namecheap.com](mailto:abuse@namecheap.com), per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [support@withheldforprivacy.com](mailto:support@withheldforprivacy.com);
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Alexhost srl, con sede a str. C. Brancusi nr. 3, Chisinau, Moldavia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica [abuse@alexhost.com](mailto:abuse@alexhost.com) e [info@alexhost.com](mailto:info@alexhost.com) ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Chisinau, Moldavia;

4. con comunicazione del 4 dicembre 2025 (prot. n. DDA/0001741), la Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2370/DDA/LS** relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle

verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;

5. è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione soggetti al regime di cui all'art. 4 del Regolamento e ai prestatori di servizi intermediari di cui all'art. 2 della legge antipirateria mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 26 novembre 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui al Regolamento DSA né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alle pagine *internet* [<https://guruflix.io/it/courses/889b3ff0-afd8-470e-bc45-e4da468b62c5>, <https://guruflix.io/it/courses/4da20bfd-66d5-4292-a3be-621ac01a6934>, <https://guruflix.io/it/courses/aa25918a-2354-4b4d-b173-05b8fd2d8a9f>, <https://guruflix.io/it/courses/8c2e6a60-6d90-4974-9515-953ab96958c8>, <https://guruflix.io/it/courses/042a4bb2-01e1-4100-abd7-2a9c87b68766>, <https://guruflix.io/it/courses/1b86c90c-e189-42df-8aa3-5e3041cf666f>, <https://guruflix.io/it/courses/1c090a85-61d0-43a1-8133-38a2f71f1a98>, <https://guruflix.io/it/courses/67670ab0-226b-486e-9752-7c8f6c9b5a48>, <https://guruflix.io/it/courses/7adb43c5-a0bf-4c31-83f0-c73d9950d9ef>, <https://guruflix.io/it/courses/88bfbddb-4f19-4a68-8d03-9af96a0fc04f> e <https://guruflix.io/it/courses/8e78e062-672b-4036-b01a-660c54eaeb68>] sono ancora accessibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del Regolamento pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che il sito cui si riferisce l'istanza risulta essere stato già oggetto di 5 procedimenti (DDA/14631 - 2328/DDA/LS con url <https://guruflix.it>; DDA/14635 - 2346/DDA/FS; DDA/14667 - 2346/DDA/FS; DDA/14669 -

2350/DDA/LS e DDA/14683 - 2358/DDA/LS) avviati a seguito di istanze presentate da diversi titolari dei diritti tra il mese di luglio 2025 e ottobre 2025;

CONSIDERATO che il sito oggetto di istanza <https://guruflix.io> risulta essere stato creato per continuare a rendere disponibili le stesse opere diffuse illecitamente precedentemente disponibili sul sito <https://guruflix.it> allo stato non più raggiungibile;

CONSIDERATO, alla luce dell'elevato numero delle istanze ricevute e dei conseguenti procedimenti avviati, anche con rispetto al precedente sito <https://guruflix.it>, il sito <https://guruflix.io> appare dedito con continuità e sistematicità alla diffusione illecita di opere protette e che nessuna iniziativa è stata adottata per evitare il reiterarsi della condotta violativa. Ne consegue che la diffusione di opere protette viene posta in essere consapevolmente e che in ossequio ai principi di proporzionalità e adeguatezza, appare ragionevole procedere alla disabilitazione dell'accesso al sito allo scopo di garantire una tutela effettiva ai titolari dei diritti.

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://guruflix.io> mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* e dai ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria operanti sul territorio italiano entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 4 del Regolamento sui servizi digitali, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://guruflix.io> dal territorio italiano, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://guruflix.io> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, operanti sul territorio italiano, di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4 del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del

medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suseposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato .txt comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, del *Regolamento*, i destinatari del presente provvedimento devono trasmettere senza indebito ritardo alla Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali le informazioni relative al seguito dato all'ordine ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 gennaio 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella